



COMUNE DI GRATTERI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 00550180822

**REGOLAMENTO RELATIVO AL CANONE PATRIMONIALE
UNICO DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE PER
L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE E PER
LA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI,
NONCHÉ DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
AREE E SPAZI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO
INDISPONIBILE, DESTINATE A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Gratteri, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della L. 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D. Lgs 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Gratteri, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160.

Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e, limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147 / la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, della L. 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del Canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160, contenute nel regolamento di disciplina del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 17/02/1995, a cui si fa espresso rinvio;

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della L. 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 58 del 18/11/1994, a cui si fa espresso rinvio.

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della L. 247/12/2019, n. 160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e alle medesime scadenze previste per i citati prelievi.

Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe.

Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Proroga contratti di affidamento

Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone è affidata al soggetto

affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle condizioni di cui al contratto in essere, qualora esistente.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della L. 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53, della legge n° 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.